

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 2 ottobre

44/2015

Decreto del Consiglio di Stato del 19 agosto 2015 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2018 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 concernente l'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino e che conferisce l'obbligatorietà generale ad alcune disposizioni contrattuali modificate, compresa la Tabella dei salari minimi per gli anni 2015, 2016 e 2017 con effetto dal 1° novembre 2015

(del 19 agosto 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 che proroga fino al 30 giugno 2015 la validità del precedente Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 inerente all'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino;

vista la domanda 29 settembre 2014 delle parti contraenti, comprensiva del complemento 26 novembre 2014, intesa ad ottenere la rimessa in vigore fino al 30 giugno 2018 della validità del precedente Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 di cui sopra, comprese le modifiche degli articoli 4.1 cpv. 3 e 4.3 cpv. 3 del CCL e della Tabella dei salari minimi per gli anni 2015, 2016 e 2017;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 10/2015 del 6 febbraio 2015, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 31 del 16 febbraio 2015;

ritenuto che entro il termine legale è stata interposta opposizione da parte di UNIA Ticino e Moesa, Lugano e che tale opposizione è stata respinta con risoluzione del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015, cresciuta in giudicato;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 29 settembre 2014 delle parti contraenti, comprensiva del complemento 26 novembre 2014, intesa ad ottenere la rimessa in vigore fino al 30 giugno 2018 della validità del precedente Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 di cui ai considerandi, comprese le modifiche degli articoli 4.1 cpv. 3 e 4.3 cpv. 3 del CCL e della Tabella dei salari minimi per gli anni 2015, 2016 e 2017, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni del CCL evidenziate in grassetto e con doppia sottolineatura di cui all'allegato al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaboratori, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.
 - B) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 22) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale per le imprese di pulizia e facility services è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2018.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch)

Bellinzona, 19 agosto 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 25 settembre 2015

Allegato

Art. 4.1 cpv. 3

Addetto/a alle pulizie ordinarie II:

dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un'impresa del settore.

Art. 4.3 cpv. 3

Addetto/a alle pulizie di ospedali II:

dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.

ALLEGATO

TABELLA DEI SALARI MINIMI

DAL 1° GENNAIO 2015

1. Categoria «Pulizie ordinarie»

Addetto/a	Salario base a ore fr. (*)	Salario base mensile fr.
I	<u>15.90</u>	<u>2'925.60</u>
II	<u>16.15</u>	<u>2'971.60</u>
III	<u>16.45</u>	<u>3'026.80</u>

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>17.85</u>	<u>3'284.40</u>
II	<u>19.90</u>	<u>3'661.60</u>
III	<u>22.60</u>	<u>4'158.40</u>

3. Categoria «Pulizie di ospedali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>16.10</u>	<u>2'962.40</u>
II	<u>16.30</u>	<u>2'999.20</u>
III	<u>16.65</u>	<u>3'063.60</u>

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, stipulato fra la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.

5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).

Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l'attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.

Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

ALLEGATO

TABELLA DEI SALARI MINIMI

DAL 1° GENNAIO 2016

1. Categoria «Pulizie ordinarie»

Addetto/a	Salario base a ore fr. (*)	Salario base mensile fr.
I	<u>16.05</u>	<u>2'953.20</u>
II	<u>16.30</u>	<u>2'999.20</u>
III	<u>16.60</u>	<u>3'054.40</u>

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>17.85</u>	<u>3'284.40</u>
II	<u>19.90</u>	<u>3'661.60</u>
III	<u>22.90</u>	<u>4'213.60</u>

3. Categoria «Pulizie di ospedali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>16.40</u>	<u>3'017.60</u>
II	<u>16.65</u>	<u>3'063.60</u>
III	<u>17.00</u>	<u>3'128.00</u>

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, stipulato fra la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.

5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).

Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l'attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.

Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

ALLEGATO

TABELLA DEI SALARI MINIMI

DAL 1° GENNAIO 2017

1. Categoria «Pulizie ordinarie»

Addetto/a	Salario base a ore fr. (*)	Salario base mensile fr.
I	<u>16.30</u>	<u>2'999.20</u>
II	<u>16.55</u>	<u>3'045.20</u>
III	<u>16.80</u>	<u>3'091.20</u>

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2 % quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>17.85</u>	<u>3'284.40</u>
II	<u>19.90</u>	<u>3'661.60</u>
III	<u>22.90</u>	<u>4'213.60</u>

3. Categoria «Pulizie di ospedali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>16.75</u>	<u>3'082.00</u>
II	<u>17.00</u>	<u>3'128.00</u>
III	<u>17.35</u>	<u>3'192.40</u>

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, stipulato fra la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.

5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).

Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l'attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.

Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.